**FAQ**

**AVVISO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019**

**1. L’Avviso prevede che è ammissibile un solo Progetto presentato dalla stessa MPMI, ma sembra che questo limite si riferisce a ciascuna delle due finestre. E’ corretta tale interpretazione?**

Si. La disciplina prevista all’art. 5 nel caso di presentazione di più Domande o più Progetti da parte della stessa MPMI, è chiaramente applicabile solo a ciascuna finestra.

**2. Il preventivo per le spese deve essere necessariamente dell'ente fiera al quale si partecipa?**

**Si fa presente che l'impresa richiedente intende partecipare a una fiera di settore all’estero che si terrà fra un anno circa e l’ente non sembra disposto ad emettere tale preventivo, forse troppo in anticipo. Visto che l’Avviso, a differenza di quelli del 2017 e del 2018, non sembra più richiedere necessariamente il preventivo dell'ente fiera, questo può essere omesso?**

L’Avviso, all’art. 6, prevede che la Commissione Tecnica di valutazione deve esprimersi sulla “*congruità e pertinenza delle Spese presentate*”, ritenendole “*adeguate*”.

A tal fine l’art. 4 dell’Avviso recita:

“*A supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese, in fase di compilazione del Formulario GeCoWEB il richiedente deve con riferimento alla Tipologia di Intervento A Partecipazione a Fiere:*

*o descrivere il Progetto, fornendo almeno una indicazione di massima delle manifestazioni cui intende partecipare, specificando se si tratti di eventi che si terranno in Italia, in altri Paesi europei o extra europei, al fine di consentire la valutazione della congruità, che sarà effettuata con riferimento agli importi minimi e massimi delle spese ammissibili per singolo Evento;*

*o allegare il preventivo o i preventivi delle spese da sostenere con riferimento al singolo Evento, ove già disponibili;*

*[…] I richiedenti possono presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili relative al Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, altro).*”

La modalità più semplice per consentire alla Commissione Tecnica di Valutazione di esprimersi sull’adeguatezza delle spese per partecipare alla fiera, è senz’altro quella di allegare il preventivo dell’ente fiera “*ove già disponibile*. Nei casi, come quello rappresentato nella domanda, in cui non è possibile presentare tale preventivo è opportuno spiegare tale circostanza ed è comunque necessario fornire una stima delle spese argomentando sulla sua determinazione e allegando i documenti su cui si fonda. Nell’ordine questi documenti possono essere: tariffari resi pubblici dall’ente fiera (es. su internet); fatture, preventivi o tariffari relativa a edizioni precedenti della stessa fiera; fatture, preventivi o tariffari relativi a fiere che si ritiene pratichino tariffe analoghe; ecc.

**3. E’ possibile sostenere i costi relativi alla partecipazione alla fiera nei confronti di un soggetto diverso dall’ente fiera che fornisce in un unico pacchetto, oltre all’affitto dello spazio espositivo, tutti i restanti servizi ammissibili (es. l’allestimento, l’inserimento nel catalogo della fiera, il servizio hostess/steward, la produzione di materiale promozionale ed il trasporto campioni)? Si fa presente che ciò è normale nel caso di partecipazione ad uno stand collettivo organizzato da un soggetto terzo aggregatore (associazioni, consorzi, contratti di rete “soggetto”, ecc.).**

I costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione ad un Evento rientrano nella Tipologia di intervento A, se per loro natura rientrano fra le spese ammissibili previste nell’avviso (quindi sono escluse le spese di viaggio, vitto e soggiorno) e se rispettano le altre prescrizioni dell’Avviso, quali ad esempio l’importo minimo/massimo, il numero massimo di contratti e fatture, la tipologia degli Eventi ammissibili, il numero di Eventi ammissibili nel medesimo Progetto ecc.

La documentazione civilistica e fiscale (preventivi, contratti, fatture, ecc.) deve quindi distinguere nel dettaglio i servizi previsti nel “pacchetto” ed i relativi prezzi, consentendo di identificare le spese ammissibili e quelle che non sono ammissibili.

Ovviamente in tale caso è opportuno, in sede di presentazione del progetto, fornire gli elementi che hanno indotto l’impresa ad utilizzare un “intermediario” per consentire alla Commissione Tecnica di Valutazione di esprimersi positivamente sull’adeguatezza delle spese. Nel caso di partecipazione a stand collettivi si ritiene che la Commissione possa apprezzare un confronto con l’alternativa di una partecipazione in forma singola che faccia emergere un risparmio per l’impresa richiedente ed eventualmente altri vantaggi.

**4. E’ possibile sostenere, mediante la società di consulenza che fornisce i servizi TEM, anche tutti i costi relativi alla partecipazione alla fiera?**

È possibile che nel servizio offerto dal TEM sia inclusa la partecipazione ad uno o più eventi o fiere.

Tali spese fanno normalmente parte del “pacchetto” di servizi forniti dal TEM e pertanto devono essere rispettate le prescrizioni dell’Avviso per la Tipologia di intervento B, quali ad esempio l’importo minimo/massimo e il numero massimo di contratti e fatture.

L’impresa richiedente può tuttavia “scorporare dal pacchetto” le sole spese ammissibili di partecipazione ad un Evento che rientrano nella Tipologia di intervento A, se sono rispettate tutte le altre prescrizioni previste dall’Avviso per tale tipologia di intervento.

In tale secondo caso la società di consulenza TEM è un “intermediario” per quanto riguarda la partecipazione a fiere o eventi, e si ricade nel caso affrontato con la risposta precedente, con l’ulteriore precisazione che la documentazione civilistica e fiscale (preventivi, contratti, fatture, ecc.) deve inoltre distinguere nel dettaglio i servizi ed i relativi prezzi che rientrano nelle due diverse Tipologie di Intervento.

**5. Per quanto riguarda i TEM non accreditati dal MISE, la richiesta di produrre otto contratti controfirmati di operazioni concluse in passato con uno o più clienti, risulterebbe contrastare con le norme in materia di privacy, oltre che con le norme deontologiche?**

L’art. 5 dell’Avviso prevede che “*Il richiedente inoltre, presentando la Domanda, prende atto dell’Informativa Privacy riportata in Appendice 4 all’Avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della richiesta*.”

Spetta pertanto al Richiedente, e quindi al fornitore di Servizi TEM da esso proposto, assicurarsi che i clienti i cui dati personali sono contenuti nei contratti siano debitamente informati ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679 (ed ai sensi delle norme deontologiche applicabili), fermo restando che tali dati personali (dati anagrafici delle persone fisiche che hanno sottoscritto i contratti ed eventuali altri loro dati personali) possono essere anche resi illeggibili in quanto irrilevanti ai fini della procedura.

Ovviamente i dati eventualmente omessi (o resi illeggibili) non devono essere tali da impedire le verifiche previste dal D.P.R. 445/2000 sulle informazioni fornite dal fornitore di Servizi TEM a dimostrazione della sua esperienza, oggetto di sua dichiarazione ai sensi del medesimo D.P.R.

**6. Nel compilare il bando in oggetto, abbiamo notato che nonostante la richiesta di co-finanziamento fosse del 50% nella parte di riepilogo appare una richiesta del 70% e non si è riusciti a modificarla. Come si può procedere in questo caso?**

L’importo del contributo richiesto sarà calcolato autonomamente da Lazio Innova:

* applicando la percentuale indicata nell’apposito box del Formulario in conformità con quella indicata nell’apposita cella prevista dal foglio Excel relativo alla griglia dei punteggi di cui all’appendice 2 dell’Avviso da allegare al Formulario;
* considerando nella base di calcolo anche i costi forfettari che non sono (e non devono essere) inseriti nel sistema GeCoWEB.

**7. L’impresa richiedente ha sede legale ed operativa in un’altra regione, dove realizza un certo fatturato, ma ha da poco aperto una sede operativa nel Lazio il cui fatturato al momento è pari a zero. L'azienda possiede i requisiti per partecipare al bando in oggetto o i requisiti di fatturato si riferiscono soltanto alla sede che sarà oggetto della misura?**

Per quanto riguarda il fatturato utilizzato per il calcolo del requisito relativo alla capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto prevista all’art. 2 dell’Avviso, non ha alcuna rilevanza la sede operativa dove si svolge l’attività imprenditoriale a cui è riferibile tale fatturato.

Il medesimo art. 2 prevede poi espressamente che “*Possono presentare istanza anche le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che non hanno Sede Operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, purché intendano localizzarsi nel Lazio e si impegnino ad attivare tale Sede Operativa entro la data dell’erogazione*”.

Sempre l’art. 2 prevede tuttavia che “*In ogni caso il Progetto deve essere riconducibile alla Sede Operativa localizzata nella regione Lazio*”, in coerenza con quanto previsto all’art. 1 “*Tutti i Progetti devono: (....) essere riferibili all’attività svolta nella o nelle Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio*”.

Un’azienda che ha da poco tempo una sede operativa nel Lazio e una attività più consolidata realizzata in un’altra Regione, deve quindi dimostrare come l’attività di internazionalizzazione prevista dal Progetto sia riferibile all’attività svolta nella o nelle Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio (a differenza delle aziende che hanno esclusivamente una o più sedi operative nel Lazio).